Civile Sent. Sez. 5 Num. 13663 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CANDIA UGO
Data pubblicazione: 11/05/2026

IMU ESENZIONE
COLTIVATORE DIRETTO
OBBLIGO DICHIARATIVO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15441/2022 del ruolo generale, proposto

DA

MIGLIORINI GIAMBATTISTA ALVINO (codice fiscale MGL GBT 63L22 M172 C), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. Luca Mignolli (codice fiscale MGN LCU 71E14 F861 R).

- RICORRENTE –

CONTRO

il COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (codice fiscale 00333790236).

- INTIMATO –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per la cassazione della sentenza n. 1524/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13 dicembre 2021.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.

UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Maria Rosa Dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia è l'avviso di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l'IMU per l'anno di imposta 2016 in relazione ad un terreno agricolo posseduto dal ricorrente e per il quale questi ha rivendicato l'esenzione dal pagamento dell'imposta per essere condotto in qualità di coltivatore diretto.

2. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dall'istante, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l'esenzione predicasse la necessità della dichiarazione – nella specie mancante - volta a rappresentare le ragioni dell'agevolazione con indicazione del bene interessato, siccome basata su di un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile.

3. Avverso tale pronuncia Gianbattista Albino Migliorini proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 giugno 2022, formulando due motivi d'impugnazione, depositando in data 18 aprile 2025 memoria illustrativa.

4. Il Comune di San Martino Buon Albergo è restato intimato.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 2 luglio 2025 la Corte rinviava la causa per la trattazione in pubblica udienza per la rilevanza decisoria della questione, avente valenza nomofilattica, circa la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione dell'imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.

6. La Sostituta Procuratrice Generale, Maria Rosa Dell'Erba, ha depositato il 19 dicembre 2025 motivate conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni agricoli direttamente coltivati (e diversamente dall'ipotesi di comodato degli stessi a favore di parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell'agevolazione.

2. Con la seconda doglianza gli istanti hanno lamentato, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-*ter* d.l. n. 201/2011, del d.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell'Agenzia delle Entrate per non aver considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all'ente impositore, avendo i contribuenti goduto per gli anni pregressi della riduzione dell'imposta ICI.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi sul tema di fondo concernente la sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione dell'imposta da parte del possessore di terreno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.

4. Il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015 ha previsto – per quanto occupa - che «A decorrere dall'anno 2016 […] Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione […].

Prima di tale esenzione, in tema di ICI, l'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, aveva stabilito che «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l*), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Successivamente, l'art. 13 d.l. n. 201/2011 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) ha previsto, al comma 53 (nella versione *ratione temporis* applicabile), che «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

E così, l'art. 1 d.m. 30 ottobre 2012 ha disposto l'approvazione, con le relative istruzioni, del «modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il punto 1.3 del modello di dichiarazione allegato 1 del citato decreto, ha poi elencato i casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata, stabilendo che «l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque conoscibili dal comune» e, per quanto attiene ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola dispone che «Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto».

5. In detto contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (in tema di IMU, stante il richiamo all'art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 contenuto nell'art. 13, comma 53, d.l. n. 201/2011) che il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 507/1992, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta ed a quelli, rilevanti ai fini di imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* d.lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (cfr., tra le tante, Cass. n. 14904/2025, che richiama Cass. n. 2321/2023; Cass. n. 37505/2022; Cass. n. 28043/2018; Cass. n. 20797/2016).

In tali termini, l'eccezionale conservazione dell'obbligo della dichiarazione vale soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare di una riduzione (ed anche di un'esenzione) sia sopravvenuto a partire dall'anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore (così Cass. n. 6177/2025, che richiama Cass. n. 12226/2023).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Deve aggiungersi sul punto che la riflessione di questa Corte si è progressivamente sviluppata, precisando, alla luce del precetto di leale collaborazione e buona fede che deve permeare la disciplina tributaria, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000, che la menzionata *ratio* della soppressione dell'obbligo dichiarativo prevista dall'art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 va individuata nell'irrilevanza della dichiarazione tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia conoscibile attraverso le procedure telematiche*,* ma anche quando il dato imponibile sia già a conoscenza dell'ente impositore.

In tale direzione, l'obbligo dichiarativo a carico del contribuente non sopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisiti *aliunde* dall'ente impositore, e, dunque, non solo in quelle situazioni in cui esse siano agevolmente acquisibili tramite le summenzionate procedure telematiche e banche catastali, ma anche allorquando la presentazione della dichiarazione si riveli superflua per essere il relativo dato già nella conoscenza qualificata dell'ente impositore in ragione dell'esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie (v., sul principio generale, pur se declinato in differenti fattispecie, Cass. n. 26921/2025 e Cass. n. 8280/2025).

7. Da quanto precede, vanno allora tratte le seguenti regole e principi:

a. a partire dall'anno di imposta 2016, in tema di IMU, per effetto dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti da imposta;

b. l'obbligo dichiarativo posto a carico del contribuente sussiste per rivendicare l'esenzione che derivi da dati non desumibili dalla banca dati catastali o qualora i presupposti dell'esonero derivino da circostanze fattuali di cui l'ente impositore non ne abbia già conoscenza qualificata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perchè originata da fonti inerenti la propria attività amministrativa, non necessariamente per finalità tributaria;

c. la dichiarazione effettuata ha effetti ultrattivi, in assenza di variazioni, valendo cioè anche per i successivi anni.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono possono comprendersi le ragioni dell'erronea valutazione compiuta dalla Commissione regionale sia nella parte in cui ha ritenuto sempre indispensabile la dichiarazione IMU al fine di ottenere l'esenzione rivendicata dal contribuente nell'asserita qualità di coltivatore diretto e sia laddove ha erroneamente dichiarato assorbito il motivo di appello con cui l'appellante aveva dedotto che «il ricorrente ha sempre usufruito dei benefici come coltivatore diretto, di talché non può sorgere, sulla base della normativa sopra richiamata, alcun successivo obbligo dichiarativo per l'IMU, essendo già note al Comune di San Martino Buon Albergo le condizioni soggettive e oggettive del ricorrente. Dal 1992 al 2011 i ricorrenti hanno sempre beneficiato, come è logico che fosse (sono coltivatori diretti da antica data) della relativa riduzione ICI per i terreni» (così alle pagine n. 7 del ricorso in esame e dell'appello).

La rilevanza, infatti, di tale circostanza, per quanto sopra detto, esclude che la relativa valutazione possa reputarsi assorbita dalla verifica dell'omessa dichiarazione, dovendo in realtà accertarsi, da un lato, se la circostanza fattuale della conduzione dei terreni agricoli da parte dei ricorrenti/coltivatori diretti fosse nota al Comune per le ragioni addotte dai contribuenti, in tal caso non sussistendo alcun onere dichiarativo da parte di questi e, sotto altro versante, se nell'anno d'imposta 2016 detta situazione soggettiva/oggettiva effettivamente persisteva.

9. Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione – per l'accertamento fattuale sui suindicati temi, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

IL CONSIGLIERE RELATORE	IL PRESIDENTE
Ugo Candia	*Giacomo Maria Stalla*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale